



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE AREA COMUNALE DENOMINATA
“OASI” DI CREVOLADOSSOLA**

Art. n° 1 - PREMESSA

Il presente regolamento, regola e disciplina la fruizione dell'area di proprietà Comunale denominata “Oasi”, normando le attività consentite, compatibili e vietate in tale area, con particolare riferimento alla vincolistica di carattere, urbanistico-edilizio ed ambientale vigente.

Art. n° 2 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE E LIMITI PLANIMETRICI

L'area di cui trattasi risulta catastalmente identificata al Fg. n° 53 Mapp. n° 16 e 251 C.T. del Comune Censuario di Crevoladossola, di proprietà Comunale per 1000/1000.

Art. n° 3 - CLASSIFICAZIONE URBANISTICA

L'area in questione risulta classificata nel Vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. 28-6491 del 28/07/2007, come “Aree a verde pubblico attrezzato” normate dall'art. n° 3.1.1. delle N.T.A..

Art. n° 4 - CLASSIFICAZIONE GEOLOGICA

Il Vigente P.R.G.C. individua l'area in questione come “Aree di classe IIIB3T” – Aree ad occupazione temporanea“ per manifestazioni e ricreazione. Non sono ammessi interventi edificatori che creino aumento del carico antropico. L'area deve essere ricompresa nel Piano di protezione Civile.

Art. n° 5 – IMPATTO ACUSTICO

Le attività svolte nell'area dovranno sottostare ai limiti imposti dal regolamento comunale in materia di rumore e dovranno essere adottate tutte le ulteriori precauzioni utili all'abbassamento dei livelli sonori emessi.

Art. n° 6 -VINCOLISTICA

L'area in oggetto risulta sottoposta e subordinata alle normative regionali vigenti, in particolare si rimanda ai seguenti vincoli:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137, Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n° 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n° 63 del 2008) – comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – Area posta a meno di 150 m dal Fiume Toce;
- L.R. n° 19/2009 - INQUADRAMENTO NELLA RETE NATURA 2000 (Direttiva n° 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 09/147/CE - già Direttiva n° 79/409/CEE “Uccelli”) – sito IT1140017 Fiume Toce ZPS:

1 IDENTIFICAZIONE

codice : IT1140017

sito proposto Natura 2000 : ZPS

nome : **FIUME TOCE**

regione biogeografica : alpina

data schedatura : 03/2004

data aggiornamento . 03/2006

origine : nuova, ampliamento del SIC Greto del Toce IT1140006

2 LOCALIZZAZIONE

provincia : VERBANO - CUSIO - OSSOLA

comune : Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Crevoladossola,
Domodossola,

Gravellona Toce, Masera, Mergozzo, Montecrestese,
Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte,
Premosello Chiovenda, Trontano, Villadossola, Vogogna

comunità montana : Valli Antigorio, Divedro, Formazza; Monte Rosa; Dello
Strona e Basso Toce; Valle Antrona; Valle Ossola

latitudine : 46° 2' 36"

longitudine : 8° 19' 38"

superficie (ha) : 2663

cartografia di riferimento : IGM 1:25000 30 I NE - 30 I NO - 15 II NO - 15 II SO -
15 II SECTR 1:25000 051NE - 051SE - 052SO - 072NE -
073NO

3 MOTIVI DI INTERESSE

Caratteristiche generali: Greto alluvionale ciottoloso a saliceto, con isoloni in alveo e formazioni boschive riparie di salice bianco e pioppo nero e presenza di ambienti arbustivi termofili e prati da sfalcio planiziali. Sito di notevole importanza ornitologica, sia per quanto concerne la migrazione che la nidificazione.

Rappresenta l'estremo limite settentrionale di nidificazione della Calandrella (*Calandrella brachydactyla*) e occidentale per la Bigia padovana (*Sylvianisoria*). Prezioso mosaico di vegetazioni acquatiche e palustri di interesse comunitario distribuite lungo il corso d'acqua

Interesse specifico: Area importante anche per l'ittiofauna (comprende alcuni endemismi padani) e la chiroterofauna.

Riferimenti alla Dir. 92/437CEE:

HABITAT: 3150 – “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamione Hydrocharition”, 3230 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculionfluitantise Callitricho- Batrachion*”, 3240 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salixeleagnos*”; 6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecuruspratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 7230 - “Torbiere basse alcaline”, 91E0 - “*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno- Padion, *Alnionincanae*, *Salicionalbae*)”, 9160 – “Querceti di farnia o rovere subaltantici e dell'Europa centrale del *Carpinionbetuli*”, 9180 - “*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*”, 9260 - «Foreste di *Castanea sativa*».

MAMMIFERI: *Myotis myotis*, *Barbastellabarbastellus* (All. II e IV), *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Nycatalus noctula*, *Hypsugosavii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadaridateniotis* (All. IV).

RETTILI: *Lacerta (viridis) bilineata*, *Podarcismuralis*, *Hierophis (=Coluber) viridiflavus*, *Natrix tessellata* (All. IV).

ANFIBI: *Rana lessonae*, *Bufo viridis* (All. IV).

PESCI: *Lethenteron zanandreae*, *Salmo (trutta) marmoratus*, *Barbus meridionalis*, *Leuciscus souffia*, *Cottus gobio* (All. II).

Riferimenti alla Dir. 79/409/CEE:

UCCELLI: *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Ardea purpurea*, *Asio flammeus*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Crex crex*, *Egretta garzetta*, *Emberiza hortulana*, *Falco peregrinus*, *Ficedula albicollis*, *Hieraaetus pennatus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Luscinia svecica*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Pernis apivorus*, *Philomachus pugnax*, *Sylvianisoria*, *Tringa glareola* (All. I).

4 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE

Attività antropiche e vulnerabilità:

Area soggetta a notevole pressione antropica, conseguente a distruzione o alterazione degli habitat e disturbo diretto o indiretto della fauna. Sono in atto processi naturali di chiusura delle zone xeriche di greto, habitat riproduttivo per specie di interesse comunitario, per colonizzazione spontanea della vegetazione.

Art. n° 7 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AREA ATTREZZATA

1. L'area è di libero accesso ai privati durante tutto l'anno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la Giunta Comunale può definire annualmente, con proprio provvedimento, eventuali orari di apertura e chiusura dell'Area attrezzata sulla base di motivate esigenze gestionali;
2. In occasione di manifestazioni o iniziative di vario genere, definite ai sensi dei successivi articoli, per esigenze di sicurezza e pubblica incolumità o di ordine pubblico, la Giunta Comunale, il personale di vigilanza o il soggetto gestore dell'area, possono disporre orari o modalità di apertura o di chiusura particolari o può disporre la chiusura totale o parziale dell'area attrezzata.
3. Il personale di vigilanza può - in ogni momento - per motivi connessi alla pubblica incolumità ed alla tutela delle cose o per eccessivo affollamento, provvedere a limitare o escludere l'accesso all'intera area attrezzata o a sue parti.
4. La Giunta Comunale o in caso di provvedimenti contingibili ed urgenti legati alla garanzia di condizioni di pubblica sicurezza da parte del Sindaco, con proprio motivato provvedimento, può disporre l'interdizione o la limitazione dell'accesso e/o della fruizione di specifiche aree.

Art. n° 8 - ACCESSO DEI MEZZI A MOTORE

1. Per quanto riguarda i mezzi motorizzati non è consentita la circolazione e la sosta all'interno dell'area recintata e delimitata dalle sbarre, fatto salvo per i gestori e le ditte incaricate dal proprietario o dal gestore per interventi e servizi.
2. La velocità massima consentita all'interno dell'area, per i mezzi a motore, è quella "a passo d'uomo".
3. E' sempre permesso l'accesso per i soggetti portatori di handicap previa presentazione di documentazione al personale di vigilanza. Qualora i soggetti portatori di handicap abbiano un accompagnatore, i veicoli verranno successivamente portati nei parcheggi.
4. Modellini aerei o di automobile sono assimilabili ai mezzi a motore. Il loro utilizzo è vietato all'interno dell'intera area attrezzata.
5. Le aree adibite a parcheggio di auto e moto veicoli sono quelle all'esterno dell'area recintata.
6. La Giunta Comunale con provvedimento specifico potrà, in caso di palesate necessità o situazioni particolari, autorizzare aree destinate a parcheggio all'interno della recinzione, limitandone tuttavia, l'utilizzo.

Art. n° 9 - ANIMALI DOMESTICI

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici, purché al guinzaglio e/o provvisti di mezzi idonei ad impedire il disturbo e la sicurezza degli altri fruitori dell'Area attrezzata. La Giunta Comunale può vietare l'accesso a specifiche aree, con provvedimento motivato. La libera circolazione degli animali domestici potrà essere autorizzata esclusivamente una volta definita un'area cani appositamente indicata.

2. Il proprietario dell'animale domestico deve sempre disporre degli strumenti necessari alla rimozione e confezionamento delle feci. Gli appositi sacchetti dovranno essere depositati nei luoghi indicati.

Art. n° 10 – ATTIVITA' COMPATIBILI, IN CONTRASTO E VIETATE

1. In considerazione della vocazione dell'area e della classificazione urbanistica della stessa, sono attività, proprie e legittimate quelle rientranti tra le seguenti casistiche:
 - attività all'area aperta, di tipo ricreativo e ludico;
 - attività sportive amatoriali fatta eccezione quelle con utilizzo di mezzi a motore;
 - aggregazione ed associazionismo;
 - promozione turistica del territorio e dell'area specifica;
 - attività extra scolastiche;
 - picnic e consumazione pasti mediante utilizzo delle attrezzature presenti;
 - preparazione di carni e altri prodotti alla griglia mediante utilizzo delle apposite strutture presenti in loco;
 - svolgimento di manifestazioni ed eventi a carattere sociale, sportivo ed associazionistico;

 - Interventi su strade:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Viabilità;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria su sentieri, piste, piste ciclabili (incluse strade non asfaltate);
 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate);
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parcheggi e aree di sosta;
 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti;

 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti;

 - Interventi sul verde solo se preventivamente approvate dalla provincia:
 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive;
 - Rimozione di piante morti o morenti;
2. Costituiscono attività in contrasto e vietate:
 - eventi e manifestazioni che si protraggano oltre i limiti di orario previsti per le manifestazioni all'aperto o dalle specifiche norme Comunali;
 - eventi con emissioni sonore oltre i limiti di emissione sonora previsti;
 - attività considerate non consone, a discrezione della Giunta Comunale, con le prerogative proprie dell'area;
 - attività moleste e non compatibili con la valenza ambientale dell'area;
 - esecuzione di opere, eventi, manifestazioni o altro in specifici periodi che prevedano, in considerazione dei limiti della Zona ZPS in questione, limitazioni assolute o parziali di fruizione o di intervento in determinati archi temporali.

Art. n° 11 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'INTERNO DELL'AREA ATTREZZATA

1. Il soggetto gestore dell'area può procedere allo svolgimento di manifestazioni ed eventi all'interno dell'area attrezzata, previa richiesta ed ottenimento di tutte le autorizzazioni in materia igienico- sanitaria, commerciale e quant'altro occorre per lo svolgimento di manifestazioni, allorché non in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, con le Leggi Statali, Regionali e Comunali o le limitazioni imposte dalla normativa in materia di Zone ZPS.

2. Sono consentite le attività sportive, motorie e ricreative o iniziative a carattere didattico, autogestite, che non siano in contrasto con le Leggi Statali, Regionali e Comunali o le limitazioni imposte dalla normativa in materia di Zone ZPS.
3. **Si intendono compatibili le seguenti attività se comunicate preventivamente alla provincia:**
 - attività sportiva a carattere agonistico;
 - manifestazioni con forte presenza di fruitori;
 - sagre anche con la commercializzazione di prodotti su libera piazza;
 - musica dal vivo o in audio diffusione entro i limiti di emissione sonora.
4. Le autorizzazioni di cui ai punti 2 e 3 possono prevedere deroghe per l'accesso dei veicoli a motore strettamente necessari.

Art. n° 12. OBBLIGHI DEL PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE

Il soggetto promotore della manifestazione/evento si attiene ai seguenti indirizzi:

1. la vigilanza, dell'area attrezzata deve essere assicurata dal soggetto promotore della manifestazione;
2. il soggetto promotore della manifestazione ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla pulizia dell'intera area interessata;
3. ogni responsabilità derivante alle persone o alle cose, a seguito della manifestazione, è a carico del soggetto promotore;
4. all'interno dell'area attrezzata è consentita, previo rilascio delle autorizzazioni di legge, la posa di strutture temporanee funzionali all'espletamento della manifestazione proposta, ma limitatamente alle attività di servizio, qualora queste non possano essere collocate in altri spazi presenti all'interno dell'area attrezzata.
5. gli organizzatori della manifestazione si impegnano a lasciare libero accesso al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai consiglieri dell'Ente, a fini di un controllo e verifica delle manifestazioni;
6. non possono essere concesse deroghe per manifestazioni che riguardino l'esposizione e/o la vendita di animali.

Art. n° 13 - RICERCHE E DOCUMENTAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

1. L'Amministrazione Comunale promuove ed agevola la ricerca scientifica e l'attività didattica, connessa a tematiche di carattere ambientale, all'interno dell'Area Attrezzata.
2. Chi intende procedere ad attività didattica o di ricerca all'interno dell'area attrezzata, lo comunica all'Ente di Gestione. In merito, la Giunta Comunale può disporre e definire particolari indirizzi e prescrizioni o stipulare eventuali accordi o convenzioni. Indirizzi ed indicazioni in merito possono essere ugualmente disposti dai funzionari dell'Ente e dal personale di vigilanza.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L. R. n° 32/1982.

Art. n° 14 - RACCOLTA FLORA SPONTANEA

1. Per raccolta connessa a fini scientifici, si applica quanto disposto e previsto dalla Legge Regionale 2 novembre 1982, n° 32 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", i provvedimenti sono di competenza della Giunta Comunale, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 della medesima Legge Regionale 2 novembre 1982, n° 32.
2. All'interno dell'area attrezzata, con riferimento all'art. 15 della L. R. n° 32/1982, qualora non sia espressamente vietato, è consentita la raccolta, per consumo individuale, delle specie commestibili più comunemente consumate.

Art. n° 15 REGIME SANZIONATORIO

La violazione delle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite per legge a tutela dell'area vincolata.

X:\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\73 - Reg gestione area Oasi\Regolamento Oasi_modifica_2022.docx